



REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI

Adottato con determina del Presidente del 20/02/2015

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, in attuazione di quanto disposto dall'art. 125 e dall'art. 238, co 6, del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, di seguito denominato "Codice".
2. Con decorrenza dal 20/02/2015 - data di pubblicazione del presente Regolamento sul profilo di committente (sito internet di Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi S.p.A.) - la disciplina dello stesso Regolamento sostituisce ad ogni effetto di legge quella contenuta nel Regolamento adottato dal CdA nella seduta del 29/03/2013, da intendersi, con pari decorrenza, abrogato.

Art. 2 - Modalità di acquisizione in economia

1. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire:
 - a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del Codice, indicato nella determinazione a contrarre di cui al successivo art. 8.
3. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della stazione appaltante, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
4. Sono acquisiti mediante procedura di cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a operatori economici.
5. Gli affidamenti in economia potranno essere effettuati nei limiti di importo indicati nel successivo art. 6. I limiti di importo, ove coincidenti con le soglie comunitarie, sono soggetti automaticamente all'adeguamento di cui all'art. 248 del Codice.
6. Gli affidamenti in economia di servizi e forniture sono sottoposti, alternativamente, a due limiti massimi di importo, a seconda della natura dell'affidamento. Qualora si tratti di servizi o forniture da affidare per scopi strettamente strumentali all'esercizio dell'attività rientrante nei settori speciali di cui alla parte III del Codice, si applicherà il limite di importo di cui al successivo art. 6, co. 1, lett. b); in caso contrario, trattandosi di affidamento nei settori ordinari, si applicherà il limite di importo di cui al successivo art. 6, co. 1, lett. a).

Art. 3 - Tipologie di servizi acquisibili in economia

1. E' ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per i seguenti servizi:
 - a) Servizi attinenti all'ingegneria ed architettura, anche integrata (progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, collaudo);
 - b) Servizi di pianificazione in ambito aeroportuale ovvero di redazione di studi di carattere tecnico, tecnico-economico legati alla pianificazione dello sviluppo dello scalo aeroportuale (a titolo esemplificativo: Piano di Sviluppo aeroportuale – Master Plan-Business Plan);
 - c) Servizi di consulenza tecnica e scientifica (a titolo esemplificativo redazione di elaborati tecnici richiesti dalla normativa specifica in ambito aeroportuale come Mappe di Vincolo, Piano ostacoli, servizi di topografia, accatastamenti);
 - d) Servizi attinenti l'urbanistica, gli studi paesaggistici, la normativa ambientale, lo svolgimento di

indagini geognostiche, geotecniche;

- e) Servizi di manutenzione e riparazione di opere, impianti, mezzi e attrezzature (manutenzione impianti tecnologici, manutenzione, riparazione e noleggio/istallazione di impianti speciali, manutenzione PAPI, verifiche PCN, servizi di disinfestazione, sfalcio erba, manutenzione verde, manutenzione mezzi antincendio, mezzi e attrezzature aeroportuali);
- f) Servizi per lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica (reflui ed altri);
- g) Servizi di rifornimento carburante per impianti (caldaia e gruppi elettrogeni) e per mezzi;
- h) Servizi assicurativi;
- i) Servizi di pulizia interna degli edifici dell'Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi S.p.A.;
- j) Servizi di pulizia interna, di scarico toilette e fornitura acqua potabile degli aeromobili (in regime di subappalto ai sensi del cap. 6.1. della Circolare ENAC APT2B);
- k) Servizi di security di cui all'art. 2, lett. a-b-c, del D.M. 85/1999;
- l) Servizi di vigilanza dei beni aeroportuali e delle aree interne ed esterne al sedime aeroportuale, servizio di presidio varco carrabile;
- m) Servizi di handling, servizi ed attività di gestione della pubblicità;
- n) Servizi telematici, di telefonia fissa e mobile, servizi di connettività dati;
- o) Servizi informatici inerenti la gestione risorse e i servizi di Handling;
- p) Servizi sanitari di primo soccorso aeroportuale;
- q) Servizi di lavoro somministrato;
- r) Servizi legali;
- s) Servizi aventi ad oggetto attività di supporto al Responsabile del Procedimento;
- t) Servizi relativi alla certificazione del bilancio.

2. E', comunque, ammessa l'acquisizione in economia dei servizi di cui all'art. 125, co. 10, del Codice.

Art. 4 - Tipologie di forniture acquisibili in economia

1. E' ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per le seguenti forniture:

- a) Fornitura di materiale elettrico;
- b) Fornitura di materiale di cancelleria;
- c) Fornitura di materiale informatico;
- d) Fornitura arredi da ufficio;
- e) Fornitura di DPI;
- f) Fornitura apparecchiature e accessori radio trasmettenti;
- g) Fornitura buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa;

2. E', comunque, ammessa l'acquisizione in economia delle forniture di cui all'art. 125, co. 10, del Codice.

Art. 5 - Tipologie di lavori acquisibili in economia

1. E' ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per i seguenti lavori:

- a) Lavori di manutenzione, di qualunque natura, di opere o di impianti;
- b) Lavori urgenti di riparazione di opere o di impianti, dovuti ad eventi imprevedibili;
- c) Lavori a carattere di somma urgenza legati alla sicurezza aeroportuale.

2. Nei casi di cui alla lett. c), gli interventi saranno eseguiti in conformità con quanto previsto dal Manuale di Aeroporto, ai sensi della Circolare ENAC - APT 16, nonché dalla normativa specifica aeroportuale;

3. E', comunque, ammessa l'acquisizione in economia dei lavori qualora ricorra, anche al di fuori delle fattispecie elencate al co. 1, una delle situazioni di cui all'art. 125, co. 6, del Codice.

Art. 6 - Limiti di importo

1. L'acquisizione in economia di servizi e forniture, nell'ambito delle tipologie di cui ai precedenti artt. 3 e 4, è ammessa entro i seguenti limiti massimi di importo:

- a) € 207.000, nel caso di affidamento riconducibile nei settori ordinari, ai sensi dell'art. 2, co. 5;
- b) € 414.000, nel caso di affidamento riconducibile nei settori speciali, ai sensi dell'art. 2, co. 5.

2. L'acquisizione in economia di lavori, nell'ambito delle tipologie di cui al precedente art. 5, è ammessa entro i seguenti limiti massimi di importo:

- a) € 50.000, nel caso di acquisizione mediante amministrazione diretta;
- b) € 200.000, nel caso di acquisizione mediante cottimo fiduciario.

Art. 7 - Divieto di frazionamento

1. Nessuna prestazione di beni, servizi o lavori, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente regolamento, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Art. 8 - Procedimento

1. Il ricorso all'acquisizione in economia per importo pari o superiore a € 40.000 e fino ai limiti massimi di cui all'art. 6 è disposto con determinazione dirigenziale, di competenza del Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione.

2. La determinazione a contrarre di cui al comma 1 indica:

- la modalità di esecuzione, in amministrazione diretta ovvero mediante cottimo fiduciario, secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente regolamento;
- i motivi del ricorso all'affidamento con il sistema dell'economia, in luogo delle procedure ordinarie;
- il responsabile del procedimento, di cui all'art. 2, co. 2;
- l'importo stimato dell'affidamento;
- il criterio di aggiudicazione prescelto (prezzo più basso mediante ribasso sull'importo a base di gara ovvero offerta economicamente più vantaggiosa);
- la modalità di consultazione degli operatori economici (indagini di mercato o elenchi aperti di operatori economici) di cui al successivo co. 5;
- l'eventuale numero massimo di operatori economici da invitare, nei casi di cui al successivo co. 5;
- i criteri da applicare per selezionare, fino all'eventuale numero massimo fissato, gli operatori da invitare ai sensi del successivo co. 6;
- facoltà del Responsabile del procedimento di integrare, fino a concorrenza di cinque, l'elenco degli operatori potenzialmente idonei da invitare alla gara informale, qualora siano pervenute segnalazioni di interesse in numero inferiore;
- le ragioni di urgenza che, ai sensi del successivo co. 10, giustificano la riduzione del termine per la presentazione delle offerte;
- l'entità della sanzione pecuniaria e il termine da assegnare ai concorrenti perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, ai sensi dell'art. 38, co. 2-bis, del Codice

- (come introdotto dall'art. 39, co. 1, legge n. 114/14);
- l'obbligo per il concorrente, a pena di esclusione, di reintegrare la garanzia provvisoria (di cui all'art. 75 del Codice) qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione pecuniaria di cui al cit. art. 38, co. 2-bis;
 - l'incameramento della garanzia di cui al cit. art. 75 altresì nel caso di carenza di uno dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice;
 - particolari clausole contrattuali relative all'affidamento (penali, cauzioni, pagamenti etc.).
3. La determinazione a contrarre di cui al co. 1 equivale ad autorizzazione all'esecuzione degli interventi in economia.
4. Per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000 è consentito l'affidamento diretto, mediante cottimo fiduciario, da parte del Responsabile del settore interessato all'affidamento, in qualità di Responsabile del procedimento. A tal fine, il Responsabile del procedimento acquisisce, ove possibile, almeno tre preventivi da parte di altrettanti operatori economici. Il Responsabile del procedimento seleziona il preventivo che, complessivamente considerato, è valutato più conveniente in relazione alle esigenze del caso.
5. Per lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000 e fino ai limiti massimi di importo di cui all'art. 6, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
6. Fino all'istituzione degli elenchi di operatori economici, con la procedura di cui all'art. 332, co. 2-3-4, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario per importi pari o superiori a € 40.000 e fino ai limiti massimi di importo di cui all'art. 6, viene effettuato con gara informale, previa indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati ad essere invitati.
7. Si procede all'indagine di mercato mediante pubblicazione di un avviso preventivo, che contiene almeno le seguenti informazioni:
- descrizione degli elementi essenziali del lavoro, servizio o fornitura da affidare;
 - individuazione dei requisiti che gli operatori economici devono possedere per potere essere invitati alla gara informale;
 - individuazione del criterio di aggiudicazione prescelto (prezzo più basso mediante ribasso sull'importo a base di gara ovvero offerta economicamente più vantaggiosa);
 - indicazione dei criteri che saranno applicati per la selezione degli operatori da invitare;
 - indicazione dell'eventuale numero massimo di operatori che saranno invitati alla gara informale;
 - facoltà del Responsabile del procedimento di integrare, fino a concorrenza di cinque, l'elenco degli operatori potenzialmente idonei da invitare alla gara informale, qualora siano pervenute segnalazioni di interesse in numero inferiore;
 - indicazione del termine massimo, comunque non inferiore a 10 gg. dalla pubblicazione dell'avviso, entro il quale gli operatori interessati potranno segnalare l'interesse ad essere invitati;
 - entità della sanzione pecuniaria e termine da assegnare ai concorrenti perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, ai sensi dell'art. 38, co. 2-bis, del Codice (come introdotto dall'art. 39, co. 1, legge n. 114/14);
 - obbligo per il concorrente, a pena di esclusione, di reintegrare la garanzia provvisoria (di cui all'art. 75 del Codice) qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione pecuniaria di cui al cit. art. 38, co. 2-bis;
 - incameramento della garanzia di cui al cit. art. 75 altresì nel caso di carenza di uno dei requisiti

- di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice;
- indicazione del nominativo del Responsabile del procedimento di cui all'art. 2, co. 2;
 - indicazione della documentazione o delle dichiarazioni che gli operatori dovranno eventualmente produrre;
 - indicazione delle modalità di pubblicazione dell'avviso preventivo.
8. L'avviso preventivo di cui al co. 7 è pubblicato sul profilo di committente (sito internet della stazione appaltante) e negli albi pretori dei Comuni di Bellizzi e di Pontecagnano Faiano. E' in facoltà della stazione appaltante disporre, nei singoli casi, forme di pubblicità ulteriori, in aggiunta a quelle prescritte.
9. Gli operatori economici sono selezionati dal Responsabile del procedimento sulla base dei requisiti di partecipazione indicati nell'avviso preventivo; ove occorra, al fine di selezionare gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione fino a concorrenza dell'eventuale numero massimo da invitare, come indicato nell'avviso preventivo, il Responsabile del procedimento procede a sorteggio.
10. Gli operatori economici selezionati sono invitati a partecipare alla gara informale mediante apposita lettera d'invito, che contiene almeno le informazioni di cui all'art. 334, co. 1, del D.P.R. n. 207/2010. Il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 15 gg., salvo i casi di urgenza, le cui ragioni vanno menzionate nell'avviso preventivo e nella lettera d'invito, in cui il termine può essere ridotto fino a 10 gg.
11. Le operazioni di gara si svolgono in pubblica seduta, alla quale hanno facoltà di partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti appositamente delegati. Le sole operazioni di gara aventi ad oggetto la valutazione dell'offerta tecnica - ove richiesta - si svolgono in una o più sedute riservate. Più specificatamente, ai sensi dell'art. 283, co. 2, del d.p.r. n. 207/2010 (come mod. dall'art. 12, co. 2., legge n. 94/12), anche l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica sarà effettuata in seduta pubblica, con le modalità e nei limiti indicati dalla sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Pl., n. 13 del 28 luglio 2011, essendo, invece, la seduta riservata prescritta per la valutazione (esame di merito) delle offerte tecniche.
12. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata - che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi - ove sono riportati i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del Codice. E' in facoltà della stazione appaltante disporre, comunque, l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 11, co. 9, del Codice.
13. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Art. 9 - Qualificazione degli operatori economici

1. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. I limiti di importo indicati nel presente regolamento sono da intendersi al netto dell'IVA.

2. Il presente Regolamento è soggetto a revisioni ed aggiornamenti periodici.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 125 del Codice e le disposizioni di cui alla parte IV, titolo V, Capo II, del D.P.R. n. 207/2010.